



Royaume du Maroc

Ministère de la Transition
Énergétique et du
Développement Durable



MEMORANDUM D'INTESA

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL REGNO DEL MAROCCO**

IN MATERIA

DI AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana da una parte e il Ministero della Transizione Energetica e dello Sviluppo Sostenibile del Regno del Marocco dall'altra parte, di seguito denominati "le Parti"

PREAMBOLO

Considerando i rapporti di amicizia e fratellanza esistenti tra la Repubblica Italiana e il Regno del Marocco;

Ricordando la posizione geografica dei due Paesi e le caratteristiche climatiche simili;

Consapevoli dell'importanza di preservare l'ambiente per garantire il benessere delle generazioni presenti e future;

Considerando gli accordi ambientali internazionali e regionali di cui entrambi gli Stati sono Parti;

Considerato che la Repubblica Italiana e il Regno del Marocco sono Parti delle Convenzioni di Rio: la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Lotta alla Desertificazione (UNCCD), firmata a Parigi il 17 giugno 1994, e la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), firmata a Parigi il 9 maggio 1992; la Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo e i relativi protocolli (Convenzione di Barcellona), firmata a Barcellona il 10 giugno 1995, a livello regionale;

Tenendo conto delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20), dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile e dell'Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici, firmato a Parigi il 12 dicembre 2015;

Riconoscendo che i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite sono multidimensionali e strettamente collegati e che l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile invita gli Stati Membri e i loro partner a esplorare le connessioni tra obiettivi e traguardi sviluppando sinergie;

Considerando la rilevanza di alcuni Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile per il mandato delle Parti, tra cui SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15 e SDG 17;

Considerando l'Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 17 quale piattaforma per rafforzare l'attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile rafforzando la cooperazione internazionale;

Considerando l'Accordo tecnico concluso tra le due Parti nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, firmato il 21 aprile 2016;

Convinti dell'urgenza di rafforzare ulteriormente le azioni e la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile per permettere e sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 e delle Convenzioni di Rio;

Hanno sottoscritto il seguente Memorandum d'intesa, di seguito denominato "MoU":

Articolo 1

Obiettivo e finalità

1.1 Lo scopo del presente MoU è rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti nell'ambito delle loro competenze nel settore ambientale e dello sviluppo sostenibile, su una base di equità, parità di diritti e reciproco vantaggio.

Articolo 2

Settori di cooperazione

2.1 Le Parti attueranno, ai sensi dell'articolo 1, iniziative comuni nei seguenti settori di cooperazione:

- a) Governance ambientale
- b) Cambiamenti climatici e contributi determinati a livello nazionale nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
- c) Tutela della biodiversità e riduzione del degrado ambientale
- d) Gestione integrata delle zone costiere, prevenzione e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi
- e) Gestione sostenibile dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare
- f) Valutazione ambientale
- g) Controllo, sorveglianza e osservazione ambientale
- h) Sensibilizzazione ed educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile
- i) Ricerca, innovazione imprenditorialità verde
- j) Transizione energetica ed energie rinnovabili

2.2 Previa approvazione delle due Parti, potranno essere inclusi ulteriori obiettivi.

Articolo 3

Attività di cooperazione

3.1 La cooperazione si baserà sui principi di imparzialità, uguaglianza, reciprocità e interesse comune.

3.2 La cooperazione nell'ambito del presente MoU sarà conseguita attraverso:

- realizzazione di progetti e programmi comuni, coinvolgendo, tra l'altro, il settore privato, le università, gli organismi di ricerca scientifica e tecnica, le organizzazioni non governative e le autorità locali;

- promozione dello sviluppo delle capacità, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;
- scambio di informazioni e documenti rilevanti, comprese ricerche, studi, analisi comparate, economiche e statistiche;
- scambio di esperti, visite di delegazioni e tirocinanti, anche con la partecipazione di università, centri di ricerca e consorzi universitari e interuniversitari;
- organizzazione di workshop, seminari e altri incontri congiunti;
- promozione della partecipazione del settore privato e di iniziative di partenariato pubblico-privato;

3.3 Previa approvazione delle due Parti, potranno essere incluse ulteriori attività di cooperazione.

Articolo 4 **Coordinamento e attuazione**

- 4.1 Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni del presente MoU, le Parti istituiranno un Comitato Congiunto entro 30 giorni dalla firma del presente MoU.
- 4.2 Il Comitato Congiunto sarà composto dai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana e dai rappresentanti del Ministero della Transizione Energetica e dello Sviluppo Sostenibile del Regno del Marocco.
- 4.3 Le Parti nomineranno un capo delegazione che le rappresenterà nel Comitato Congiunto. I membri del Comitato Congiunto potranno essere assistiti da esperti.
- 4.4 Il Comitato Congiunto fornirà orientamenti generali e guiderà le attività di cooperazione e adotterà le decisioni pertinenti per la loro realizzazione.
- 4.5. Il Comitato Congiunto presterà particolare attenzione all'attuazione dei progetti già approvati nell'ambito del precedente accordo tecnico e vigilerà sul rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti per la loro attuazione.
- 4.6 Nella prima riunione del Comitato Congiunto, da convocare entro due (2) mesi dalla firma del presente MoU, saranno adottati i seguenti documenti quadro:
- un regolamento interno;
 - i principi guida del meccanismo di cooperazione bilaterale, comprese le procedure finanziarie e il sistema di monitoraggio per valutare l'attuazione del progetto *ex ante* in corso ed *ex post*, con indicatori appropriati, con l'obiettivo di garantire la "ownership", la responsabilità, l'approccio orientato ai risultati, la trasparenza e la rendicontazione delle iniziative;

- le procedure per l'attuazione dei progetti e delle iniziative approvati, risultanti dal precedente MoU, o progetti e iniziative approvati dalle Parti e di quelli in corso alla data di risoluzione del presente MoU.

- 4.7 La prima riunione del Comitato Congiunto stabilirà la frequenza delle riunioni, che potranno essere organizzate anche sotto forma di riunioni virtuali.
- 4.8 Il Comitato Congiunto approverà inoltre un Piano di Lavoro a Medio Termine.
- 4.9 Nelle riunioni successive, il Comitato Congiunto approverà il dettaglio delle attività e dei progetti, inclusi il budget e il cronoprogramma delle attività previste, nonché indicatori appropriati per monitorare la loro attuazione nell'ambito del presente MoU.
- 4.10 Il Comitato Congiunto coordinerà l'attuazione delle attività, esaminerà e valuterà sistematicamente lo stato, i progressi, i risultati compiuti, e le esperienze acquisite dalle attività di cooperazione.

Articolo 5

Mezzi di attuazione

- 5.1 Il presente MoU non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i costi relativi alle attività, inclusi i programmi e i progetti nell'ambito del presente MoU, saranno a carico delle Parti, in conformità con le rispettive leggi nazionali, nei limiti del bilancio ordinario a loro disposizione e senza alcun onere aggiuntivo per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e del Regno del Marocco.
- 5.2 Le proposte per l'attuazione dei progetti e delle attività, compreso il rispettivo sostegno finanziario, saranno approvate dal Comitato Congiunto, salvo quanto indicato al punto 4.9.
- 5.3 Le Parti presenteranno congiuntamente proposte di progetto, approvate dal Comitato Congiunto, a varie istituzioni e organizzazioni bilaterali e multilaterali (tra cui l'Unione europea, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e il Gruppo della Banca Mondiale) al fine di mobilitare fondi aggiuntivi per sostenere le Parti nell'attuazione degli impegni stabiliti nell'ambito degli accordi ambientali multilaterali.

Articolo 6

Responsabilità

- 6.1 Le Parti istituiranno un meccanismo, ai sensi delle rispettive leggi nazionali, per garantire la trasparenza delle spese, della rendicontazione e del controllo contabile.
- 6.2 Tutte le risorse finanziarie assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana a programmi, progetti e attività attuati secondo le disposizioni del

presente MoU non sono soggette a tassazione, in conformità con la legge del Regno del Marocco o di qualsiasi altra norma applicabile.

Articolo 7 **Normativa vigente**

- 7.1. Il presente MoU non è un trattato internazionale, le sue disposizioni non sono regolate dal diritto internazionale e non creeranno diritti o obblighi giuridici vincolanti per le Parti o i rispettivi Stati ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente MoU deve essere interpretata e attuata come un obbligo o un impegno giuridicamente vincolante per le Parti.
- 7.2. Il presente MoU sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e delle legislazioni nazionali delle Parti, nonché con gli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 8 **Proprietà intellettuale**

- 8.1 Durante le attività di cooperazione, attuate nell'ambito del presente MoU, i diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e applicati dalle Parti. Qualora un'attività congiunta coinvolga i diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, determineranno, specificheranno e concorderanno per iscritto ciò che costituisce un diritto di proprietà intellettuale, nonché un'appropriata ed effettiva efficace di tali diritti di proprietà intellettuale.
- 8.2 Le informazioni ottenute ai sensi del presente MoU e non protette dai diritti di proprietà intellettuale, potranno essere accessibili, caso per caso, alle istituzioni ambientali e scientifiche di ciascuna delle Parti, salvo diverso accordo delle Parti, ad eccezione delle informazioni che non dovranno essere divulgate per motivi di sicurezza nazionale, di segreto commerciale o industriale.

Articolo 9 **Privacy**

- 9.1 Nessuna della Parti potrà trasmettere a persone terze informazioni riservate, contrassegnate come tali e ottenute in conformità al presente MoU, senza il consenso scritto delle Parti da cui le informazioni sono state ricevute.

9.2 Nessuna informazione riguardante una persona, e che ne permettano l'identificazione potrà essere trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità iniziali, senza il preventivo consenso scritto del titolare del trattamento che ha fornito i dati.

Articolo 10 **Disposizioni finali**

10. 1 Le disposizioni del presente MoU potranno essere modificate consensualmente in forma scritta dalle Parti. I riferimenti al presente MoU potranno essere interpretati come emendati e modificati in conformità con il presente MoU. Qualsiasi atto o documento allegati ad esso sarà soggetto alle disposizioni del presente MoU e, in caso di incongruenza, prevarrà il presente MoU.
10. 2 Il presente MoU entrerà in vigore nel momento della firma e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, a meno che uno delle Parti non notifichi all'altro, con almeno sei (6) mesi di anticipo, la sua intenzione di porre termine ad esso.
10. 3 Le Parti potranno rinnovare consensualmente per iscritto il presente MoU per un periodo aggiuntivo di cinque (5) anni.
10. 4 Qualsiasi divergenza sull'interpretazione e l'attuazione del presente MoU sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni dirette o negoziati tra le Parti.

Firmato ail in due (2) originali, ciascuno in lingua italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
della Repubblica Italiana

**Per il Ministero della Transizione
Energetica e dello Sviluppo Sostenibile**
del Regno del Marocco
